

# Assicurazione Rischi Non Agevolati Collettivi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ATTIVA RACCOLTO – Rischi non agevolati collettivi

Edizione: xx.02.2024



**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Rischi Non Agevolati Collettivi), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.**

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: [www.generali.it](http://www.generali.it); indirizzo di posta elettronica; indirizzo PEC: [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com). Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2022: € 8.261.280.687 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 6.102.442.208 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet [www.generali.it](http://www.generali.it);

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.114.757.111

Requisito patrimoniale minimo: € 2.957.524.169

Fondi propri ammissibili (a copertura SCR) : € 19.044.881.429

Indice di solvibilità (solvency ratio): 268% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Rischi Non Agevolati Collettivi.

### PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

### PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con aumento del premio



## Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Rischi Non Agevolati Collettivi.



## Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Rischi Non Agevolati Collettivi.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><u>Denuncia di sinistro:</u> l'Aderente/Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnato il Certificato oppure a Generali Italia – Imprese Agricole – Grandine entro tre giorni da quando il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia fatta con ritardo, tale da non permettere la corretta valutazione tecnica da parte del perito, comporta la redazione di un bollettino con Perizia Negativa</p> <p>La denuncia deve riguardare il prodotto assicurato nel Comune e devono essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro.</p> <p>Nel caso di danni da grandine l'Aderente/Assicurato deve altresì dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria se ritiene che lo stesso non comporta il diritto all'indennizzo. La trasformazione della denuncia da "per memoria" in "richiesta di perizia" deve essere fatta almeno 30 giorni prima della data di raccolta per l'avversità grandine ed entro 30 giorni dalla data dell'evento indicata nella denuncia per memoria per le altre avversità. In caso di sinistro l'Aderente/Assicurato deve eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture e non raccogliere il prodotto prima della rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto per il caso di sinistro verificatosi su prodotti giunti a maturazione ma non ancora raccolti, nel qual caso l'Aderente/Assicurato può iniziare o continuare la raccolta ma, fermi gli obblighi di denuncia del sinistro sopra esposti, deve altresì lasciare i campioni per la stima del danno, con le modalità stabilite nel contratto</p> <p><u>Assistenza diretta / in convenzione:</u> non sono previste forme di assistenza diretta / in convenzione per la gestione dei sinistri.</p> <p><u>Gestione da parte di altre imprese:</u> non è prevista la gestione dei sinistri da parte di altre imprese.</p> <p><u>Prescrizione:</u> i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenze</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Rischi Non Agevolati Collettivi.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia provvede al pagamento dell'indennizzo all'Aderente/Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente nella Polizza Convenzione, sempre che non sia stata fatta opposizione. Il pagamento dell'indennizzo, solo se è stato pagato il premio, deve essere effettuato all'Aderente/Assicurato a partire dal 15 dicembre ed entro il 31 dicembre per le polizze riferite alle colture a ciclo primaverile/estivo ed a partire dal 15 giugno ed entro il 30 giugno per le colture a ciclo autunno/invernale.



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Rischi Non Agevolati Collettivi.
<b>Rimborso</b>	<p>In caso di anticipata risoluzione del contratto non si dà luogo ad alcun rimborso di premio. Tuttavia Generali Italia entro cinque giorni dalla richiesta può indicare la percentuale di danno offerto a titolo di indennizzo, per mezzo di bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato. La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Aderente/Assicurato comporta rinuncia alla domanda di anticipata risoluzione del contratto formulata dall'Assicurato.</p> <p>Inoltre, quando una partita assicurata subisce la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Aderente/Assicurato, se la domanda è fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta ed è sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione, con conseguente riduzione proporzionale del premio, a partire dalla data di invio all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, via Bissolati 23, 00187 Roma, fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.</p> <p>La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto è stato colpito da uno degli eventi garantiti, se non è stata effettuata la perizia e sono rispettate le condizioni del precedente comma.</p> <p>L'eventuale rifiuto motivato, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax, da parte di Generali Italia all'Aderente/Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.</p>



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Rischi Non Agevolati Collettivi.
<b>Sospensione</b>	Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Rischi Non Agevolati Collettivi.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli coltivatori, che non intendono avvalersi delle condizioni agevolate e/o sottostare ai vincoli previsti dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura e che abbiano espresso il bisogno di copertura relativo alla protezione dei beni per tutelarsi dai rischi relativi alla resa ordinaria delle produzioni vegetali conseguenti alle avversità atmosferiche identificate tra quelle di frequenza (Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve e Vento Forte), catastrofali (Gelo/Brina, Siccità e Alluvione), accessorie (Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico e Vento caldo).



## Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 12,2% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187;</li> <li>• Tramite il sito internet della Compagnia <a href="http://www.generali.it">www.generali.it</a>, nella sezione Reclami;</li> <li>• Tramite mail all'indirizzo: <a href="mailto:reclami.it@generali.com">reclami.it@generali.com</a>.</li> </ul> <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.</p> <p>Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Se il reclamo perviene all'agenzia o alla Direzione, questa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li> <li>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>d) copia del reclamo presentato a ... o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;</li> <li>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li> </ol> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm</a>).</p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	<p>Nei casi in cui è già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:</p> <p>Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - email: <a href="mailto:generali_mediazione@pec.generaligroup.com">generali_mediazione@pec.generaligroup.com</a></p> <p>Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> tenuto dal Ministero della Giustizia.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>Nel contratto è previsto che l'ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia o da un Perito da quest'ultima incaricato, con l'Aderente/Assicurato o con persona da lui designata, in base alla procedura descritta nel contratto medesimo. L'Aderente/Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello che si deve svolgere in base alle norme previste nel contratto di assicurazione.</p>

**AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA**